Spedizione in abbonamento postale

Anno 97° — Numero 145

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 14 giugno 1956

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510 Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.	In ITALIA Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510 Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.	All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in Roma - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Ricompense al valor di marina

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il nono ed ultimo comma dell'art. 87 della Costituzione;

Sentito il parere del Consiglio superiore delle Forze armate, Sezione Marina (verbale n. 1183 relativo all'adunanza del 14 luglio 1955);

Sulla proposta del Ministro, Segretario di Stato per la difesa;

Decreta:

Art. 1.

Sono concesse le seguenti decorazioni al valor di marina:

« A VIVENTI »

MEDAGLIA DI BRONZO AL VALOR DI MARINA

Incrociatore « Attilio Regolo »

LAGOMARSINO Tullio di Carlo, nato a Genova il 17 agosto 1920, marinaio, matricola 18895/Genova:

« Imbarcato su Incrociatore impiegato nel ricupero di superstiti di grande unità affondata, con alto spirito altruistico si prodigava nelle operazioni di salvataggio incurante degli attacchi aerei nemici. Scorto in prossimità della nave un naufrago in procinto di annegare, si liberava prontamente degli abiti e si slanciava in acqua per sorreggerlo e trarlo in salvo. Riusciva nel generoso tentativo dopo numerosi sforzi, dando prova di particolare perizia marinaresca e di altruistico slancio ».

(Acque dell'Asinara, 9 settembre 1943).

Cacciatorpediniere « Fuciliere »

ANDRENELLI Marco di Benedetto, nato a Venezia il 14 ottobre 1919, tenente di vascello:

« Imbarcato su silurante impegnata nel ricupero dei naufraghi di grande unità affondata, malgrado il persistere di attacchi aerei nemici e le cattive condizioni del mare, con ammirevole generosità si gettava più volte a nuoto per aiutare e portare sotto bordo alcuni naufraghi più degli altri pericolanti, che solo mercè la sua opera poterono essere salvati; successivamente, con non diminuito slancio, continuava a prodigarsi nell'assistenza dei molti feriti raccolti sulla sua nave. Esempio di altruismo e di elevata capacità marinaresca ».

(Acque dell'Asinara, 9 settembre 1943).

GRASSO Carmelo fu Sebastiano, nato a Siracusa il 13 febbraio 1920, sottocapo cannoniere armaiolo, matricola 50375/Savona:

« Imbarcato su silurante impegnata nel ricupero di superstiti di grande unità affondata, malgrado il persistere degli attacchi aerei nemici e le condizioni del mare, con instancabile slancio, coraggio ed alto spirito altruistico, si prodigava nel salvataggio dei naufraghi, lanciandosi ripetutamente a nuoto per soccorrere i più pericolanti. Esempio di generosità ed alte qualità marinaresche ».

(Acque dell'Asinara, 9 settembre 1943).

PIERALLI Pierino di Oscar, nato a Calenzano (Firenze) il 16 giugno 1923, cannoniere armaiolo, matricola 127241/Livorno:

« Imbarcato su silurante impegnata nel ricupero dei superstiti di grande unità affondata, malgrado il persistere degli attacchi aerei nemici e le avverse condizioni di mare, si prodigava con instancabile slancio, perizia marinaresca ed alto spirito altruistico nel trarre in salvo a bordo i naufraghi ».

(Acque dell'Asinara, 9 settembre 1943).

MORATTO Aronne di Arturo, nato a Battaglia Terme (Padova) il 17 ottobre 1923, fuochista O., matricola 118726/Venezia:

« Imbarcato su silurante impegnata nel ricupero dei naufraghi di grande unità affondata, malgrado il persistere degli attacchi aerei nemici e le cattive condizioni del mare, con instancabile slancio, coraggio ed alto spirito altruistico si prodigava nel salvataggio dei pericolanti lanciandosi ripetutamente a nuoto. Esempio di generosità ed alte qualità marinaresche ».

(Acque dell'Asinara, 9 settembre 1943).

Cacciatorpediniere « Mitragliere »

~~FASANO~~ Antonino di Felice, nato a La Spezia il 24 maggio 1917, tenente di vascello;

BERTOMIOLI Aldo di Astorre, nato a Pesaro il 13 novembre 1919, sottotenente di vascello:

« Facente parte dell'armamento di natante inviato a ricuperare i superstiti di grande unità affondata, malgrado il persistere degli attacchi aerei avversari e le cattive condizioni del mare, con instancabile slancio, coraggio ed alto spirito di altruismo, si prodigava nel salvataggio dei naufraghi lanciandosi ripetutamente a nuoto per soccorrere i più pericolanti. Esempio di generosità e di alte qualità marinaresche ».

(Acque dell'Asinara, 9 settembre 1943).

DE FEO Vincenzo fu Gennaro, nato a Port Said (Egitto) il 4 marzo 1912, capo cannoniere armaiolo 3ª classe, matricola 20533/Bari;

ONORATO Antonio di Giuseppe, nato a Palermo il 18 novembre 1915, 2° capo cannoniere S.T., matricola 5384/Palermo;

MANNO Foca di Francesco, nato a Pizzo Calabro (Catanzaro) il 7 aprile 1922, nocchiere, matricola 89520/Vibo Valentia;

MARSILI Oreste di Cesare, nato a Carrara (Apuania) il 7 gennaio 1923, nocchiere, matricola 143544/Viareggio:

« Imbarcato su silurante impegnata nel ricupero dei superstiti di grande unità affondata, malgrado il persistere degli attacchi aerei nemici e le cattive condizioni del mare, con instancabile slancio, coraggio ed alto spirito altruistico, si prodigava nel salvataggio dei naufraghi lanciandosi ripetutamente a nuoto per soccorrere i più pericolanti. Esempio di generosità e di alte qualità marinaresche ».

(Acque dell'Asinara, 9 settembre 1943).

FERILLI Francesco di Lorenzo, nato a Castrignano del Capo (Lecce) il 6 marzo 1925, sottonocchiere, matricola 67828/Brindisi

« Preso volontariamente imbarco su motolancia di silurante impegnata nel ricupero dei superstiti di grande unità affondata, con ammirevole slancio ed alto spirito altruistico si prodigava oltre ogni limite, gettandosi più volte in acqua, incurante del persistere degli attacchi aerei nemici, per portare soccorsi ai pericolanti. Tornato a bordo in seguito a preciso ordine, benchè sfinito dalla fatica, riprendeva servizio al timone, prodigandosi successivamente nel portare assistenza ai molti feriti ».

(Acque dell'Asinara, 9 settembre 1943).

RIVIECCIO Luciano di Raffaele, nato a Torre del Greco (Napoli) il 3 aprile 1921, nocchiere, matricola 100970/Torre del Greco;

MUSCI Vincenzo di Luigi, nato a Taranto il 7 agosto 1921, motorista navale, matricola 47625/Taranto:

« Preso volontariamente imbarco su motolancia di silurante impegnata nel ricupero dei superstiti di grande unità affondata, con ammirevole slancio ed alto spirito altruistico si prodigava oltre ogni limite, gettandosi più volte in acqua, incurante del persistere degli attacchi aerei nemici, per portare soccorso ai pericolanti. Benchè sfinito dalla fatica, desisteva a malincuore dalla generosa opera, solo in seguito ad esplicito ordine di assistere su altra silurante i numerosi feriti raccolti ».

(Acque dell'Asinara, 9 settembre 1943).

Art. 2.

Le decorazioni al valor di marina di cui al precedente art. 1, sono concesse in commutazione delle ricompense di benemerenza marinara conferite dal Ministro per la difesa, con suo decreto del 14 settembre 1948.

Art. 3.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 15 novembre 1955

GRONCHI

TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 gennaio 1956
Registro n. 1 Difesa-Marina, foglio n. 55. — BONATTI

(2197)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 16 maggio 1956, n. 496.

Trattamento giuridico ed economico del personale civile dello Stato rimasto nei territori delle ex colonie italiane durante la guerra e successivamente.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al personale civile di ruolo e non di ruolo dell'Amministrazione dell'Africa italiana e delle altre Amministrazioni dello Stato, che trovandosi, alla data dell'11 giugno 1940, in servizio nei territori della Libia, dell'Eritrea e della Somalia italiana, sia stato costretto per effetto delle contingenze belliche a permanervi, compete il trattamento economico relativo alla posizione di stato spettante, nel tempo, al personale di pari gruppo, categoria, grado e classe, in servizio in Italia a titolo di stipendio, aggiunta di famiglia o indennità di carovita nella misura del 120 per cento, indennità coloniale nella misura stabilita dalla legge 27 giugno 1929, n. 1047, e successive modificazioni, e indennità di disagiata residenza e relativo supplemento. Non è riconosciuto il diritto a tutte le altre indennità già previste per i servizi coloniali.

Il trattamento di cui al precedente comma spetta al personale indicato nel comma medesimo dalla data di cessazione del pagamento delle competenze da parte dei rispettivi Governi coloniali e per tutto il tempo in cui il personale stesso è rimasto nelle condizioni sopra descritte, salvo le limitazioni stabilite nella presente legge.

Lo stesso trattamento economico di cui al comma precedente spetta al personale che, nel periodo di permanenza nei territori suddetti, abbia prestato regolare servizio alle dipendenze delle locali autorità occupanti ed amministratrici; ma ogni altra competenza ad esso spettante inerente alla presenza effettiva in servizio si intende sostituita e compensata dagli assegni di servizio al personale stesso corrisposti dalle predette autorità.

Il medesimo trattamento di cui al secondo comma del presente articolo spetta altresì al personale comunque destinato a prestare servizio in Libia, in Eritrea e nell'ex Somalia italiana posteriormente alla data di cessazione del funzionamento dei relativi Governi coloniali.

La posizione giuridica del personale civile e militare appartenente ad Amministrazioni diverse da quella del soppresso Ministero dell'Africa italiana, già in servizio o successivamente destinato in Libia o in Eritrea, è regolata a termini dell'ultimo comma dell'art. 16 del regio decreto-legge 14 dicembre 1936, n. 2374.

Art. 2.

Il trattamento stesso si intende peraltro cessato di diritto, salvo quanto compete per i ratei di congedo coloniale maturati e non fruiti, per il personale che alle date sotto indicate non trovavasi comunque in servizio alle dipendenze delle autorità occupanti ed amministratrici dei singoli territori:

1) per la Libia, 31 dicembre 1946;

2) per l'Eritrea e l'ex Somalia italiana, 31 dicembre 1947.

Ove il personale di cui al precedente comma, nel termine di scadenza del congedo coloniale, non sia rimpatriato, è, in deroga alle disposizioni vigenti, considerato in licenza straordinaria senza assegni per un periodo massimo di due anni a decorrere dalla data di scadenza del congedo di cui sopra.

Restano fermi i diversi provvedimenti adottati nei riguardi di singole unità di personale dalle Amministrazioni competenti, di ufficio ed a domanda, ed i relativi effetti giuridici.

Per il personale in servizio nei territori dell'ex Somalia italiana, il trattamento in questione avrà comunque termine il 31 marzo 1950.

Al personale di cui ai precedenti due commi l'indennità coloniale, l'indennità di disagiata residenza e il relativo supplemento saranno corrisposti fino alla data del 30 giugno 1949.

Art. 3.

Il trattamento di cui agli articoli 1 e 2 è esteso al personale civile rimasto in Etiopia od ivi trasferitosi per effetto degli eventi bellici.

Tale trattamento, però, dovrà essere riconosciuto caso per caso con decreto motivato, tenendo conto dell'attività svolta dal personale e dell'opportunità della sua permanenza in detto territorio.

Art. 4.

Al personale appartenente agli Enti dipendenti dai cessati Governi dell'Africa orientale italiana, della Libia e della Somalia indicati nel terzo comma dell'articolo 18 della legge 29 aprile 1953, n. 430, che si sia venuto a trovare nelle condizioni previste dai precedenti articoli 1 e 2, è attribuito, a carico dell'Amministrazione statale ed in relazione alla rispettiva situazione di diritto e di fatto, il trattamento spettante in forza dei medesimi articoli ai dipendenti civili dello Stato di gruppo, categoria, grado e classe a cui il predetto personale sia stato parificato.

Qualora detto personale abbia sofferto prigionia od internamento, gli è riconosciuto il diritto, a carico dell'Amministrazione statale, al trattamento previsto dall'art. 40 del regio decreto 19 maggio 1941, n. 583.

Art. 5.

Al personale a contratto a tempo indeterminato ed a quello di cui al precedente art. 4 compete, a carico dell'Amministrazione presso la quale l'impiegato ha riassunto servizio dopo il rimpatrio, il rimborso delle spese di viaggio di rimpatrio per sè e per le persone di famiglia.

Al personale di cui al comma precedente compete inoltre il rimborso delle spese di trasporto in Italia di quindici quintali complessivi di mobili e masserizie con le modalità di cui all'art. 7 del regio decreto 31 ottobre 1923, n. 2504, e successive modificazioni.

Il trattamento del presente articolo è corrisposto al personale che ha effettuato o effettuerà il trasferimento entro il termine massimo di 180 giorni dopo l'entrata in vigore della presente legge.

Lo stesso termine è stabilito per il personale dei ruoli civili e militari delle altre Amministrazioni dello Stato già in servizio nei territori ex coloniali.

Art. 6.

Il personale per il quale i provvedimenti di comando, in applicazione dell'art 2 della legge 16 settembre 1940, n. 1450, modificato dal decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 839, e dell'art. 12 della legge 29 aprile 1953, n. 430, non risultino formalmente adottati dal soppresso Ministero dell'Africa italiana o dal cessato Ufficio per gli affari del soppresso Ministero dell'Africa italiana, sarà sistemato dalle Amministrazioni di assegnazione, in base alla situazione di fatto.

Art. 7.

Le indennità aggiuntive previste dall'art. 8 della legge 29 aprile 1953, n. 430, per il personale cessato dal servizio saranno corrisposte agli aventi diritto dall'Amministrazione cui compete la concessione e la liquidazione del trattamento di quiescenza.

Art. 8.

Le attribuzioni della Commissione nominata con decreto interministeriale 15 gennaio 1945, n. 16, per il personale assunto a contratto tipo, e quelle della Commissione nominata con decreto interministeriale 20 dicembre 1949, n. 10219, con i poteri a questa ultima Commissione conferiti dall'art. 10 della legge 9 luglio 1954, n. 431, per la parte relativa al personale assunto a contratto straordinario a tempo indeterminato, sono devolute, con carattere permanente, ad una Commissione da nominarsi dal Ministro per il tesoro, con proprio decreto, costituita da un direttore generale dell'Amministrazione del tesoro che la presiede, da quattro funzionari, due provenienti dal ruolo di Governo del cessato Ministero dell'Africa italiana, due dei ruoli della Ragioneria generale dello Stato, da un magistrato della Corte dei conti e da un funzionario assunto a contratto tipo. La Commissione funzionerà presso il Ministero del tesoro e di essa eserciterà le funzioni di segretario un funzionario o un impiegato già dei ruoli del soppresso Ministero dell'Africa italiana.

Art 9.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte con i fondi esistenti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per le occorrenze relative ai servizi ed al personale del soppresso Ministero dell'Africa italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 maggio 1956

GRONCHI

SEGNI — MARTINO — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli:* MORO

LEGGE 16 maggio 1956, n. 497.

Provvedimenti in favore degli olivicoltori dell'Abruzzo e Molise, della Campania, della Lucania, delle Puglie, della Calabria, della Sicilia, danneggiati dalle eccezionali avversità atmosferiche e dalle infestazioni parassitarie.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art 1.

Nei territori dei comuni dell'Abruzzo e Molise, della Campania, della Lucania, delle Puglie, della Calabria e della Sicilia, che saranno determinati per ciascuna provincia dalla Commissione tecnica provinciale istituita a norma dell'art. 2 della legge 18 agosto 1948, n. 1940, i canoni di affitto anche se relativi a contratti stipulati per un solo anno, riferiti all'annata agraria 1954-55 per la parte convenuta in olive, in olio di oliva o con riferimento ai loro prezzi, sono ridotti di una percentuale dal 20 al 30 per cento, determinata dalla Commissione stessa per ciascuna zona agricola sulla base dell'incidenza nella produzione olearia delle particolari avversità atmosferiche e delle straordinarie infestazioni parassitarie.

La riduzione di cui al comma precedente si applica anche ai contratti di utilizzazione stagionale delle olive, stipulati con coltivatori diretti prima del 31 agosto 1955, relativi alla medesima campagna olivicola.

E' fatto salvo il diritto dell'affittuario alla maggiore riduzione prevista dagli articoli 1635, 1636 del Codice civile.

Art 2.

L'affittuario può ripetere dal locatore entro un anno dalla determinazione della Commissione la differenza tra il canone corrisposto e quello dovuto ai sensi dell'articolo precedente.

Art. 3.

La presente legge si applica alle indennità per le concessioni di terre incolte o insufficientemente coltivate, disposte ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 279, e del decreto legislativo 6 settembre 1946, n. 89, e successive integrazioni e modificazioni.

Le Commissioni tecniche provinciali dovranno emettere le loro determinazioni entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Si applicano, inoltre, le altre disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della legge 3 giugno 1949, n. 321.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 maggio 1956

GRONCHI

SEGNI — COLOMBO — MORO — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli:* MORO

LEGGE 23 maggio 1956, n. 498.

Soppressione del ruolo dei « guardiani idraulici » (salariati incaricati stabili di pubblici servizi) ed istituzione dei « sorveglianti idraulici » (agenti subalterni idraulici).

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge i guardiani idraulici assumono la nuova qualifica di « sorveglianti idraulici » e il trattamento giuridico previsto per gli agenti subalterni statali.

L'organico rimane immutato in complessive 951 unità ripartite come dal successivo articolo.

Art. 2.

Il ruolo dei guardiani idraulici, previsto dall'art. 2 del regio decreto-legge 14 gennaio 1937, n. 54, è sostituito dalla seguente tabella organica:

capo sorvegliante di 1ª classe	n.	31
capo sorvegliante di 2ª classe	»	70
sorvegliante scelto di 1ª classe	»	50
sorvegliante scelto di 2ª classe	»	80
sorvegliante	»	560
allievo sorvegliante	»	160
Totale . . .	n.	951

Art. 3.

Il trattamento economico spettante ai sorveglianti idraulici è stabilito dalla tabella *A* allegata alla presente legge.

Art. 4.

Per l'assunzione obbligatoria di invalidi di guerra civili e militari nel ruolo dei sorveglianti idraulici (agenti tecnici), si applicano le percentuali previste dall'art. 9 della legge 5 giugno 1950, n. 375.

Art. 5.

Al primo inquadramento nell'organico di cui all'articolo 2 del personale in servizio all'entrata in vigore della presente legge, esclusi i sorveglianti in prova, ed alla conseguente assegnazione nelle singole categorie, si provvede con decreto del Ministro per i lavori pubblici, su parere di un'apposita Commissione (da nominarsi dallo stesso Ministro), in base ad una graduatoria che, indipendentemente dalla attuale posizione in ruolo del personale, tenga conto dell'anzianità di servizio, dei titoli di merito di ciascun agente e della specifica attitudine ai posti da coprire in dette categorie.

Art. 6.

Le successive promozioni avverranno come segue:

da allievo sorvegliante a sorvegliante per anzianità congiunta al merito, dopo due anni di effettivo servizio;

da sorvegliante a sorvegliante scelto di 2ª classe per merito comparativo dopo quattro anni di effettivo servizio;

da sorvegliante scelto di 2ª classe a sorvegliante scelto di 1ª classe per merito comparativo dopo cinque anni di effettivo servizio;

da sorvegliante scelto di 1ª classe a capo sorvegliante di 2ª classe per merito comparativo dopo tre anni di effettivo servizio;

da capo sorvegliante di 2ª classe a capo sorvegliante di 1ª classe per merito comparativo dopo due anni di effettivo servizio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 maggio 1956

GRONCHI

SEGNI — ROMITA — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli:* MORO

ALLEGATO *A*

STIPENDI DEI SORVEGLIANTI IDRAULICI

	Iniziale	1° aumento	2° aumento	3° aumento	4° aumento	5° aumento
Capi sorveglianti di 1ª classe	200.280	205.560	213.000	—	—	—
Capi sorveglianti di 2ª classe	173.640	178.920	184.320	189.600	195.000	200.280
Sorveglianti scelti di 1ª classe	168.360	169.440	170.520	172.560	—	—
Sorveglianti scelti di 2ª classe	160.920	162.000	162.960	164.040	—	—
Sorveglianti	152.400	154.440	156.600	158.760	—	—
Allievi sorveglianti	152.400	—	—	—	—	—

LEGGE 23 maggio 1956, n. 499.

Esonero daziario per determinate merci originarie e provenienti dalla Libia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le merci di origine e di provenienza dalla Libia elencate nell'annessa tabella sono ammesse all'importazione in Italia, dal 1° gennaio fino al 31 dicembre 1955, in esenzione dai dazi doganali, entro i limiti indicati, per ciascuna di dette merci, nella tabella stessa.

Art. 2.

Per godere del beneficio di cui al precedente articolo le merci devono essere accompagnate dal certificato d'origine rilasciato e vidimato dalle competenti autorità italiane in Libia.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 maggio 1956

GRONCHI

SEGNI — MARTINO — ANDREOTTI — MEDICI — COLOMBO — MATTARELLA

Visto, *il Guardasigilli:* MORO

Tabella delle merci originarie e provenienti dalla Libia ammesse alla franchigia daziaria

Numero di tariffa italiana	DENOMINAZIONE DELLA MERCE	Contingente annuale (in quintali salvo indicazione contraria)
4	Bestiame ovino	3.000 unità
5	Bestiame caprino	600 unità
23	Pesci di mare, freschi (vivi o morti) o conservati allo stato fresco	illimitato
24 *g*	Pesci semplicemente salati, secchi o affumicati, altri	2.000
32 *a*	Uova di volatili, in guscio	1.200
36 *b* 2	Budella, secche o salate	800
ex 63	Pomodori freschi	6.000
ex 70 *a*	Datteri commestibili	15.000
73 *a* 1	Uve fresche da tavola	10.000
ex 82 *b*	Peperoni rossi secchi	75
92 *a*	Frumento	100.000
95 *a*	Orzo comune o vestito	100.000
ex 110 *a-p*	Semi oleosi	illimitato
ex 134	Oli di pesci e di animali marini, in recipienti di più di 5 litri	illimitato
ex 139	Oli fissi, di origine vegetale:	
i	olio di oliva	25.000
l	olio di ricino	2.000
156	Pesci preparati o conservati, in recipienti ermeticamente chiusi e in altri imballaggi:	
a 2, ex *b*	sardine ed acciughe	1.000
a 3, ex *b*	tonno	13.000
a 4, ex *b*	altri	4.000
ex 157	Uova di tonno preparate per uso alimentare	100
ex 266 *b*	Coke da gas	40.000
ex 267	Catrame di carbon fossile	5.000
da ex 474 a ex 485	Pelli intere e spaccate (con esclusione dei gropponi, delle parti di pelli e delle croste), di grossi bovini (buoi, vacche, tori) comprese le pelli di bufalo di vacche, di equini, di ovini (agnello, agnellone, pecora, montone), di caprini (capretto, capra, caprone) e di altri animali, semplicemente conciate, rifinite o comunque lavorate dopo la concia (con esclusione delle pelli pergamenate)	1.000
495 *a*	Pelli da pellicceria (comprese le code), crude, fresche o secche, fini	illimitato
567 *a*	Lavori da panieraio, non nominati nè compresi altrove, di paglia, scorza, giunchi, canne, alfa, sparto, rafia, sisal, di nastri o di trucioli di legno o di altre simili materie vegetali da intreccio, non filati	2.000
ex 691 *b* 2	Filati di sparto	2.000
ex 701 *b* 3	Tappeti da pavimento di lana e di borra di lana, altri	500
ex 715 *a* 6	Cavi, corde e cordicelle, non armati, di sparto	3.000
—	Rottami di metalli non ferrosi	illimitato
—	Lavori e prodotti manifatturati di ogni genere, di agave e di altre fibre vegetali	1.000
—	Stuoie	illimitato
—	Lavori e prodotti manifatturati di ogni genere di pelli conciate	200
—	Corde e lavori di ogni genere di budella	50
—	Sedie a sdraio di pelle	50
—	Stuoie di Taorga, di Tagiura e altre località; tessuti di giunchi ed oggetti vari intrecciati con foglie di palma secche (cestini, piatti, ventagli e simili)	180
—	Tessuti di seta e di fibre artificiali, anche con fili d'argento	20
—	Mobili di stile arabo, cofanetti e casse, anche con incrostazioni od intarsi di avorio e madreperla	180
—	Vassoi, piatti, lampadari, incensieri, bracieri, lanterne di rame e di ottone, con disegni a sbalzo	120
—	Oggetti di cuoio, con ricami anche di argento con guarnizioni di velluto:	
	a) selle, bardature, cuscini, portafogli, portamonete, borse, di ogni genere, cartelle, cinture e simili	120
	b) pantofole	6.000 paia
	c) scarpe	3.500 paia
—	Articoli di argento e di argenteria (come scatole, vassoi, portasigarette, servizi da toletta, impugnature, ecc.) e articoli d'oro, in lavori tipici della Libia	23
—	Oggetti di avorio: collane, tagliacarte, scatole, biglie, pipe, bocchini, impugnature per bastoni	13
—	Collane d'ambra	3

LEGGE 29 maggio 1956, n. 500.

Norme interpretative in materia di consegna e riconsegna delle scorte vive nei contratti di mezzadria.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Quando nei contratti di mezzadria le scorte vive sono state conferite dal concedente e consegnate al mezzadro a stima in base ai prezzi di mercato, in caso di scioglimento del contratto il mezzadro ha diritto a percepire dal concedente la metà della differenza tra il valore delle scorte al momento della consegna, calcolato in base ai prezzi allora correnti, ed il valore delle stesse calcolato in base ai prezzi correnti all'atto della riconsegna.

Art. 2.

Il mezzadro ha diritto a percepire dal concedente la metà della differenza dei valori prevista dall'articolo precedente anche quando sia avvenuto lo scioglimento del contratto anteriormente all'entrata in vigore della presente legge e le parti non abbiano comunque definito i loro rapporti in ordine alle scorte vive.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 maggio 1956

GRONCHI

SEGNI — COLOMBO — MORO

Visto, *il Guardasigilli:* MORO

DECRETO MINISTERIALE 10 aprile 1956.

Attivazione del nuovo catasto terreni per i comuni di Bocchigliero, Campana, Longobucco e Rossano, appartenenti alla Circoscrizione distrettuale delle imposte dirette di Rossano, in provincia di Cosenza.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico delle leggi sul nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, numero 1572, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per la sua esecuzione, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1539;

Visto l'art. 141 del regolamento per la conservazione del nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153;

Ritenuta l'opportunità di iniziare la conservazione del nuovo catasto terreni per i comuni di Bocchigliero, Campana, Longobucco e Rossano, appartenenti alla Circoscrizione distrettuale delle imposte dirette di Rossano, in provincia di Cosenza;

Decreta:

La conservazione del nuovo catasto terreni, formato a norma del testo unico approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, avrà inizio il giorno 1° agosto 1956 per i comuni di Bocchigliero, Campana, Longobucco e Rossano, appartenenti alla Circoscrizione distrettuale delle imposte dirette di Rossano, in provincia di Cosenza.

Da tale data cessano le operazioni intese a mantenere al corrente il catasto preesistente.

Il direttore generale del Catasto e dei servizi tecnici erariali e quello delle Imposte dirette sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti ed inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 aprile 1956

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 maggio 1956
Registro n. 11 Finanze, foglio n. 118. — BENNATI

(2713)

DECRETO MINISTERIALE 10 aprile 1956.

Attivazione del nuovo catasto terreni per i comuni di Cardinale, Cenadi, Chiaravalle Centrale e Petrizzi, appartenenti alla Circoscrizione distrettuale delle imposte dirette di Chiaravalle Centrale, in provincia di Catanzaro.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico delle leggi sul nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, numero 1572, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per la sua esecuzione, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1539;

Visto l'art. 141 del regolamento per la conservazione del nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153;

Ritenuta l'opportunità di iniziare la conservazione del nuovo catasto terreni per i comuni di Cardinale, Cenadi, Chiaravalle Centrale e Petrizzi, appartenenti alla Circoscrizione distrettuale delle imposte dirette di Chiaravalle Centrale, in provincia di Catanzaro;

Decreta:

La conservazione del nuovo catasto terreni, formato a norma del testo unico approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, avrà inizio il giorno 1° agosto 1956 per i comuni di Cardinale, Cenadi, Chiaravalle Centrale e Petrizzi, appartenenti alla Circoscrizione distrettuale delle imposte dirette di Chiaravalle Centrale, in provincia di Catanzaro.

Da tale data cessano le operazioni intese a mantenere al corrente il catasto preesistente.

Il direttore generale del Catasto e dei servizi tecnici erariali e quello delle Imposte dirette sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti ed inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 aprile 1956

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1956
Registro n. 10 Finanze, foglio n. 331. — BENNATI

(2714)

DECRETO MINISTERIALE 16 aprile 1956.

Approvazione delle tabelle dei contributi iniziali e dei canoni per i servizi radioelettrici a bordo delle navi mercantili ed applicazione dei contratti tipo di cui al decreto Ministeriale 14 gennaio 1954.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il decreto Ministeriale 14 gennaio 1954, registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 1954, registro n. 315 riscontro Poste, foglio n. 4, con cui vengono stabiliti i contratti tipo regolanti i rapporti fra le ditte armatrici delle navi mercantili italiane e le società concessionarie per l'esecuzione del servizio radioelettrico di bordo;

In conformità del parere espresso dalla Commissione di cui all'art. 2 del citato decreto in merito alla determinazione:

a) delle tabelle delle tariffe riguardanti i contributi iniziali e i canoni;

b) della percentuale di cui agli articoli 6, commi *h*), di ciascun tipo di contratto;

Considerata l'opportunità di dare applicazione ai contratti tipo di cui al decreto Ministeriale 14 gennaio 1954;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate le tabelle dei contributi iniziali e dei canoni dei contratti tipo *A*, *A-1*, *B* e *C* annesse al presente decreto (tabella *A*, *A-1*, *B* e *C*) e previste dal comma primo dell'art. 2 del decreto Ministeriale 14 gennaio 1954.

Art. 2.

I contratti tipo *A*, *A-1*, *B* e *C* di cui all'art. 1 del precitato decreto Ministeriale 14 gennaio 1954 e le tabelle di cui al precedente art. 1, entreranno in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 3.

Con successivo decreto e con la procedura stabilita dall'art. 2 del decreto Ministeriale 14 gennaio 1954, verrà approvata la misura della percentuale di cui agli articoli 6, commi *h*), di ciascun contratto tipo.

Fino all'entrata in vigore del successivo decreto di cui al comma precedente, le società concessionarie per l'esecuzione dei servizi radioelettrici di bordo continueranno a praticare, in luogo della predetta percentuale, le condizioni stabilite dagli accordi in atto tra le concessionarie stesse ed il Sindacato generale armatori.

Art. 4.

Le nuove tabelle risultanti in seguito alle revisioni annuali previste dalle note in calce alle tabelle di cui all'art. 1 del presente decreto saranno stabilite con decreto del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni in conformità del parere espresso dalla Commissione di cui all'art. 2 del decreto Ministeriale 14 gennaio 1954.

Art. 5.

Il testo dei contratti tipo *A-1*, *B* e *C* uniti al decreto Ministeriale 14 gennaio 1954 e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 18 marzo 1954, resta modificato nel modo seguente:

Contratto tipo A-1:

Art. 6. — Al termine del comma *a*) deve aggiungersi: « L'armatore non potrà, per la condotta della stazione radioelettrica di bordo, servirsi di personale marconista diverso da quello di ruolo delle concessionarie ».

Art. 7 — Il secondo periodo del comma *f*) deve essere corretto nel modo seguente:

« Fermo restando il pagamento dei canoni di manutenzione e esercizio specificati nell'allegata tabella *A-1*, il concessionario ... » (inalterato il resto).

Contratto tipo B:

Art. 13. — Al secondo periodo, terza linea, dopo le parole « per le prestazioni » deve introdursi la parola « atte ».

Art. 15. — Penultima riga, la lettera « E » deve essere sostituita con « B ».

Contratto tipo C:

Art. 5, comma 1). — Il testo deve essere sostituito dal seguente:

« Nel caso che l'armatore provveda direttamente all'imbarco di personale marconista di sua scelta, non del ruolo del concessionario, questo dovrà essere di gradimento anche del concessionario » (invariato il resto).

Roma, addì 16 aprile 1956

Il Ministro: BRASCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 maggio 1956
Registro n. 15 Ufficio riscontro poste, foglio n. 101. — FAGGIANI

TABELLA « A »

Contributo iniziale di primo impianto e canone annuo di noleggio e manutenzione da applicare per i singoli apparati di proprietà della concessionaria installati su navi da passeggeri (contratto tipo « A »).

CLASSI DI APPARATI	Contributo iniziale di primo impianto	Canone annuo di noleggio e manutenzione
a) Trasmettitori R.T per onde medie di potenza antenna compresa fra 75 e 150 W. completi di macchinario di alimentazione	**157.000**	**286.000**
b) Trasmettitori R.T. per onde medie di potenza antenna compresa fra 150 e 300 W. completi di macchinario di alimentazione	**292.000**	**537.000**
c) Trasmettitori R.T per onde corte di potenza antenna compresa fra 200 e 300 W. completi di macchinario di alimentazione	**324.000**	**588.000**
d) Trasmettitori R.T. per onde corte di potenza antenna compresa fra 200 e 300 W. senza macchinario di alimentazione	**218.000**	**419.000**

CLASSI DI APPARATI	Contributo iniziale di primo impianto	Canone annuo di noleggio e manutenzione
e) Trasmettitori R.T di emergenza completi di alimentazione	97.000	183.000
f) Ricevitori R.T. per onde medie	89.000	182.000
g) Ricevitori R.T. per onde corte	94.000	191.000
h) Ricevitori R.T di emergenza (quando non incorporati nell'autoallarme)	28.000	57.000
i) Radiogoniometri	183.000	312.000
l) Apparati di autoallarme	108.000	204.000
m) Manipolatori automatici	13.000	21.000
n) Ricetrasmettitori portatili per lance di salvataggio	L'apparato viene ceduto solo per vendita. Il canone di sola manutenzione è indicato nella tabella «A-1 C».	
o) Ricetrasmettitori di tipo fisso per motoscafi di salvataggio	L'apparato viene ceduto solo per vendita. Il canone di sola manutenzione è indicato nella tabella «A-1 C».	

REVISIONE ANNUALE DEI CONTRIBUTI INIZIALI DI PRIMO IMPIANTO E DEI CANONI ANNUI DI NOLEGGIO E MANUTENZIONE

— Su richiesta del Sindacato generale armatori o della Società concessionaria per i servizi radioelettrici di bordo, da avanzarsi all'altra parte entro il mese di novembre di ciascun anno, si procederà alla revisione dei contributi iniziali di primo impianto e dei canoni annui di noleggio e manutenzione stabiliti nella presente tabella onde adeguarli alle eventuali variazioni verificatesi nel costo dei materiali e/o della mano d'opera, durante lo stesso anno avvalendosi della seguente formula:

$$P = Po\ (0{,}15 \frac{C}{Co} + 0{,}15 \frac{T}{To} + 0{,}70 \frac{S}{So})$$

dove:

P è il nuovo contributo iniziale o il nuovo canone;

Po è il contributo iniziale o il canone stabiliti nella presente tabella;

Co è l'indice base del costo del filo di rame nudo stabilito per il 1955 nella cifra di L. 732,5 il kg.;

C è il corrispondente indice da calcolarsi per ciascun anno come sotto indicato;

To è l'indice base del costo del lamierino magnetico stabilito per il 1955 nella cifra di L. 230 il kg.;

T è il corrispondente indice da calcolarsi per ciascun anno come sotto indicato;

So è l'indice base del costo della mano d'opera stabilito per il 1955 nella cifra di L. 278,74;

S è il corrispondente indice da calcolarsi per ciascun anno come sotto indicato.

— gli indici C e T (materiali) saranno calcolati quale media aritmetica tra i valori registrati durante l'anno decorso al momento del computo, dai listini settimanali della Camera di commercio di Milano. Qualora i listini stessi registrassero due prezzi, saranno assunti per C e T, i valori medi dei due suddetti prezzi.

— l'indice S (mano d'opera) sarà calcolato quale media aritmetica tra i valori registrati dal Bollettino variazioni carico salariale dell'ANIE, durante l'anno decorso al momento del computo del carico salariale normale medio orario (comprensivo della retribuzione media oraria effettiva, degli oneri contrattuali e dei contributi).

Qualora i computi come sopra eseguiti comportassero per P un aumento o una diminuzione uguale o inferiore al 10 % di Po, i contributi iniziali o i canoni stabiliti con la presente tabella non subiranno alcuna modificazione.

Nel caso invece che l'aumento o la diminuzione di P fosse superiore al 10 % di Po, ai contributi ed ai canoni sarà applicato l'aumento o la diminuzione calcolata previa deduzione del detto 10 % di Po.

Tutte le eventuali successive revisioni saranno sempre effettuate rispetto ai contributi iniziali e canoni (Po) stabiliti nella presente tabella.

I computi di cui sopra verranno effettuati entro il 20 dicembre di ciascun anno.

I contributi iniziali revisionati saranno applicati dalle Società concessionarie ai soli contratti stipulati dopo il 31 dicembre dell'anno in cui la revisione è stata effettuata. I canoni revisionati saranno invece applicati ai contratti stipulati dopo il 31 dicembre dell'anno in cui la revisione è stata effettuata, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo, ed ai contratti in corso stipulati dopo l'entrata in vigore del presente specchio, con la stessa decorrenza di cui sopra.

TABELLA «A-1»

Canone annuo di manutenzione da applicare per i singoli apparati di proprietà dell'armatore installati su navi da passeggeri (contratto tipo «A-1»).

CLASSI DI APPARATI	Canone annuo di manutenzione
a) Trasmettitori R.T per onde medie di potenza antenna compresa fra 75 e 150 W completi di macchinario di alimentazione	53.000
b) Trasmettitori R.T per onde medie di potenza antenna compresa fra 150 e 300 W. completi di macchinario di alimentazione	104.000
c) Trasmettitori R.T. per onde corte di potenza antenna compresa fra 200 e 300 W completi di macchinario di alimentazione	108.000
d) Trasmettitori R.T. per onde corte di potenza antenna compresa fra 200 e 300 W. senza macchinario di alimentazione	95.000
e) Trasmettitori R.T. di emergenza completi di alimentazione	22.000
f) Ricevitori R.T per onde medie	50.000
g) Ricevitori R.T. per onde corte	51.000
h) Ricevitori R.T. di emergenza (quando non incorporati nell'autoallarme)	14.000
i) Radiogoniometri	39.000
l) Apparati di autoallarme	43.000
m) Manipolatori automatici	2.000
n) Ricetrasmettitori portatili per lance di salvataggio	18.000
o) Ricetrasmettitori di tipo fisso per motoscafi di salvataggio	26.000

REVISIONE ANNUALE DEI CANONI ANNUI DI MANUTENZIONE

Su richiesta del Sindacato generale armatori o della Società concessionaria per i servizi radioelettrici di bordo, da avanzarsi all'altra parte entro il mese di novembre di ciascun anno, si procederà alla revisione dei canoni annui di manutenzione stabiliti nella presente tabella onde adeguarli alle eventuali variazioni verificatesi nel costo dei materiali e/o della mano d'opera, durante lo stesso anno avvalendosi della seguente formula:

$$P = Po\ (0{,}15\ \frac{C}{Co} + 0{,}15\ \frac{T}{To} + 0{,}70\ \frac{S}{So})$$

dove:

P è il nuovo canone;

Po è il canone stabilito nella presente tabella;

Co è l'indice base del costo del filo di rame nudo stabilito per il 1955 nella cifra di L. 732,5 il kg.;

C è il corrispondente indice da calcolarsi per ciascun anno come sotto indicato;

To è l'indice base del costo del lamierino magnetico stabilito per il 1955 nella cifra di L. 230 il kg.;

T è il corrispondente indice da calcolarsi per ciascun anno come sotto indicato;

So è l'indice base del costo della mano d'opera stabilito per il 1955 nella cifra di L. 278,74;

S è il corrispondente indice da calcolarsi per ciascun anno come sotto indicato.

— gli indici C e T (materiali) saranno calcolati quale media aritmetica fra i valori registrati durante l'anno decorso al momento del computo, dai listini settimanali della Camera di commercio di Milano. Qualora i listini stessi registrassero due prezzi, saranno assunti per C e T, i valori medi dei due suddetti prezzi.

— l'indice S (mano d'opera) sarà calcolato quale media aritmetica tra i valori registrati dal Bollettino variazioni carico salariale dell'ANIE, durante l'anno decorso al momento del computo del carico salariale normale medio orario (comprensivo della retribuzione media oraria effettiva, degli oneri contrattuali e dei contributi).

Qualora i computi come sopra eseguiti comportassero per P un aumento o una diminuzione uguale o inferiore al 10 % di Po, i contributi iniziali o i canoni stabiliti con la presente tabella non subiranno alcuna modificazione.

Nel caso invece che l'aumento o la diminuzione di P fosse superiore al 10 % di Po, ai contributi ed ai canoni sarà applicato l'aumento o la diminuzione calcolata previa deduzione del detto 10 % di Po.

Tutte le eventuali successive revisioni saranno sempre effettuate rispetto ai contributi iniziali e canoni (Po) stabiliti nella presente tabella.

I computi di cui sopra saranno effettuati entro il 20 dicembre di ciascun anno.

I contributi iniziali revisionati saranno applicati dalle Società concessionarie ai soli contratti stipulati dopo il 31 dicembre dell'anno in cui la revisione è stata effettuata. I canoni revisionati saranno invece applicati ai contratti stipulati dopo il 31 dicembre dell'anno in cui la revisione è stata effettuata, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo, ed ai contratti in corso stipulati dopo l'entrata in vigore del presente specchio, con la stessa decorrenza di cui sopra.

TABELLA « B »

Contributo iniziale di primo impianto e canone annuo di noleggio e manutenzione da applicare per i singoli apparati di proprietà della concessionaria installati su navi da carico (contratto tipo « B »).

CLASSI DI APPARATI	Contributo iniziale di primo impianto	Canone annuo di noleggio e manutenzione
a) Trasmettitori R.T per onde medie di potenza antenna compresa fra 75 e 150 W. completi di macchinario di alimentazione	157.000	286.000
b) Trasmettitori R.T. per onde medie di potenza antenna compresa fra 150 e 300 W. completi di macchinario di alimentazione	292.000	537.000
c) Trasmettitori R.T. per onde corte di potenza antenna compresa fra 200 e 300 W. completi di macchinario di alimentazione	324.000	588.000
d) Trasmettitori R.T. per onde corte di potenza antenna compresa fra 200 e 300 W. senza macchinario di alimentazione	218.000	419.000
e) Trasmettitori R.T. di emergenza completi di alimentazione	97.000	183.000
f) Ricevitori R.T. per onde medie	89.000	182.000
g) Ricevitori R.T. per onde corte	94.000	191.000
h) Ricevitori R.T. di emergenza (quando non incorporati nell'autoallarme)	28.000	57.000
i) Radiogoniometri . . .	183.000	312.000
l) Apparati di autoallarme	108.000	204.000
m) Manipolatori automatici	13.000	21.000
n) Ricetrasmettitori portatili per lance di salvataggio	L'apparato viene ceduto solo per vendita. Il canone di sola manutenzione è indicato nella tabella « A-1 - C ».	
o) Ricetrasmettitori di tipo fisso per motoscafi di salvataggio	L'apparato viene ceduto solo per vendita. Il canone di sola manutenzione è indicato nella tabella « A-1 - C ».	

REVISIONE ANNUALE DEI CONTRIBUTI INIZIALI DI PRIMO IMPIANTO E DEI CANONI ANNUI DI NOLEGGIO E MANUTENZIONE

Su richiesta del Sindacato generale armatori o della Società concessionaria per i servizi radioelettrici di bordo, da avanzarsi all'altra parte entro il mese di novembre di ciascun anno, si procederà alla revisione dei contributi iniziali di primo impianto e dei canoni annui di noleggio e manutenzione stabiliti nella presente tabella onde adeguarli alle eventuali variazioni verificatesi nel costo dei materiali e/o della mano d'opera, durante lo stesso anno avvalendosi della seguente formula:

$$P = Po\ (0{,}15\ \frac{C}{Co} + 0{,}15\ \frac{T}{To} + 0{,}70\ \frac{S}{So})$$

dove:

P è il nuovo contributo iniziale o il nuovo canone;

Po è il contributo iniziale o il canone stabiliti nella presente tabella;

Co è l'indice base del costo del filo di rame nudo stabilito per il 1955 nella cifra di L. 732,5 il kg.;

C è il corrispondente indice da calcolarsi per ciascun anno come sotto indicato;

To è l'indice base del costo del lamierino magnetico stabilito per il 1955 nella cifra di L. 230 il kg.;

T è il corrispondente indice da calcolarsi per ciascun anno come sotto indicato;

So è l'indice base del costo della mano d'opera stabilito per il 1955 nella cifra di L. 278,74;

S è il corrispondente indice da calcolarsi per ciascun anno come sotto indicato.

— gli indici C e T (materiali) saranno calcolati quale media aritmetica tra i valori registrati durante l'anno decorso al momento del computo, dai listini settimanali della Camera di commercio di Milano. Qualora i listini stessi registrassero due prezzi, saranno assunti per C e T, i valori medi dei due suddetti prezzi.

— l'indice S (mano d'opera) sarà calcolato quale media aritmetica tra i valori registrati dal Bollettino variazioni carico salariale dell'ANIE, durante l'anno decorso al momento del computo del carico salariale normale medio orario (comprensivo della retribuzione media oraria effettiva, degli oneri contrattuali e dei contributi).

Qualora i computi come sopra eseguiti comportassero per P un aumento o una diminuzione uguale o inferiore al 10 % di Po, i contributi iniziali o i canoni stabiliti con la presente tabella non subiranno alcuna modificazione.

Nel caso invece che l'aumento o la diminuzione di P fosse superiore al 10 % di Po, ai contributi ed ai canoni sarà applicato l'aumento o la diminuzione calcolata previa deduzione del detto 10 % di Po.

Tutte le eventuali successive revisioni saranno sempre effettuate rispetto ai contributi iniziali e canoni (Po) stabiliti nella presente tabella.

I computi di cui sopra verranno effettuati entro il 20 dicembre di ciascun anno.

I contributi iniziali revisionati saranno applicati dalle Società concessionarie ai soli contratti stipulati dopo il 31 dicembre dell'anno in cui la revisione è stata effettuata. I canoni revisionati saranno invece applicati ai contratti stipulati dopo il 31 dicembre dell'anno in cui la revisione è stata effettuata, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo, ad ai contratti in corso stipulati dopo l'entrata in vigore del presente specchio, con la stessa decorrenza di cui sopra.

TABELLA « C »

Canone annuo di manutenzione da applicare per i singoli apparati di proprietà dell'armatore installati su navi da carico (contratto tipo « C »).

CLASSI DI APPARATI	Canone annuo di manutenzione
a) Trasmettitori R.T per onde medie di potenza antenna compresa fra 75 e 150 W. completi di macchinario di alimentazione	53.000
b) Trasmettitori R.T per onde medie di potenza antenna compresa fra 150 e 300 W. completi di macchinario di alimentazione	104.000
c) Trasmettitori R.T per onde corte di potenza antenna compresa fra 200 e 300 W. completi di macchinario di alimentazione	108.000
d) Trasmettitori R.T per onde corte di potenza antenna compresa fra 200 e 300 W. senza macchinario di alimentazione	95.000
e) Trasmettitori R.T. di emergenza completi di alimentazione	22.000
f) Ricevitori R.T per onde medie	50.000
g) Ricevitori R.T per onde corte	51.000
h) Ricevitori R.T di emergenza (quando non incorporati nell'autoallarme)	14.000
i) Radiogoniometri	39.000
l) Apparati di autoallarme	43.000
m) Manipolatori automatici	2.000
n) Ricetrasmettitori portatili per lance di salvataggio	18.000
o) Ricetrasmettitori di tipo fisso per motoscafi di salvataggio	26.000

REVISIONE ANNUALE DEI CANONI ANNUI DI MANUTENZIONE

Su richiesta del Sindacato generale armatori o della Società concessionaria per i servizi radioelettrici di bordo, da avanzarsi all'altra parte entro il mese di novembre di ciascun anno, si procederà alla revisione dei canoni annui di manutenzione stabiliti nella presente tabella onde adeguarli alle eventuali variazioni verificatesi nel costo dei materiali e/o della mano d'opera, durante lo stesso anno avvalendosi della seguente formula:

$$P = Po\ (0{,}15\ \frac{C}{Co} + 0{,}15\ \frac{T}{To} + 0{,}70\ \frac{S}{So})$$

dove:

P è il nuovo canone;

Po è il canone stabilito nella presente tabella;

Co è l'indice base del costo del filo di rame nudo stabilito per il 1955 nella cifra di L. 732,5 il kg.;

C è il corrispondente indice da calcolarsi per ciascun anno come sotto indicato;

To è l'indice base del costo del lamierino magnetico stabilito per il 1955 nella cifra di L. 230 il kg.;

T è il corrispondente indice da calcolarsi per ciascun anno come sotto indicato;

So è l'indice base del costo della mano d'opera stabilito per il 1955 nella cifra di L. 278,74;

S è il corrispondente indice da calcolarsi per ciascun anno come sotto indicato.

— gli indici C e T (materiali) saranno calcolati quale media aritmetica fra i valori registrati durante l'anno decorso al momento del computo, dai listini settimanali della Camera di commercio di Milano. Qualora i listini stessi registrassero due prezzi, saranno assunti per C e T, i valori medi dei due suddetti prezzi.

— l'indice S (mano d'opera) sarà calcolato quale media aritmetica tra i valori registrati dal Bollettino variazioni carico salariale dell'ANIE, durante l'anno decorso al momento del computo del carico salariale normale medio orario (comprensivo della retribuzione media oraria effettiva, degli oneri contrattuali e dei contributi).

Qualora i computi come sopra eseguiti comportassero per P un aumento o una diminuzione uguale o inferiore al 10 % di Po, i contributi iniziali o i canoni stabiliti con la presente tabella non subiranno alcuna modificazione.

Nel caso invece che l'aumento o la diminuzione di P fosse superiore al 10 % di Po, ai contributi ed ai canoni sarà applicato l'aumento o la diminuzione calcolata previa deduzione del detto 10 % di Po.

Tutte le eventuali successive revisioni saranno sempre effettuate rispetto ai contributi iniziali e canone (Po) stabiliti nella presente tabella.

I computi di cui sopra verranno effettuati entro il 20 dicembre di ciascun anno.

I contributi iniziali revisionati saranno applicati dalle Società concessionarie ai soli contratti stipulati dopo il 31 dicembre dell'anno in cui la revisione è stata effettuata. I canoni revisionati saranno invece applicati ai contratti stipulati dopo il 31 dicembre dell'anno in cui la revisione è stata effettuata, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo, ad ai contratti in corso stipulati dopo l'entrata in vigore del presente specchio, con la stessa decorrenza di cui sopra.

(2662)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione dello statuto del Consorzio di miglioramento fondiario « Ronchi-Soarza-San Giuliano », con sede nel comune di Castelvetro Piacentino (Piacenza).

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste n. 20119, in data 5 giugno 1956 è stato approvato — con modifiche — a decorrere dalla data del provvedimento, lo statuto del Consorzio di miglioramento fondiario « Ronchi-Soarza-San Giuliano », nei comuni di Villanova d'Arda e Castelvetro in provincia di Piacenza e di Stagno Lombardo e Gerre Caprioli in provincia di Cremona, con sede nel comune di Castelvetro Piacentino (Piacenza), deliberato dall'assemblea dei consorziati del 4 gennaio 1938, ai sensi e per gli effetti del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.

Per il periodo anteriore è stata confermata la validità dello statuto nel testo integrale, deliberato nella predetta assemblea.

(2682)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di tagliandi di ricevute semestrali

(*Unica pubblicazione*) Avviso n. 30

E' stato denunciato lo smarrimento dei tagliandi di ricevute per le rate semestrali al 1° gennaio 1951 dei certificati di Rendita 5 % 1935, numeri 70481 e 70482, rispettivamente di L. 3000 e L. 2000 di rendita annua, intestati a Savarese Giuseppa di Raffaele, domiciliata a Palermo (Vincolati per dote).

Ai termini degli articoli 4 del regio decreto 19 febbraio 1928 n. 366 e n. 485 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, si rende noto che trascorso un mese dalla data della pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica senza che siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, sarà provveduto al pagamento delle dette semestralità a chi di diritto.

Roma, addì 6 giugno 1956

Il direttore generale: SCIPIONE

(2688)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 133

Corso dei cambi del 13 giugno 1956 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,92	624,88	624,90	624,95	—	624,90	624,95	624,88	624,93	624,94
$ Can.	634,25	634 —	632,75	634,625	—	632,80	634,75	632,937	634,25	634,50
Fr. Sv. lib.	145,81	145,80	145,77	145,84	—	145,80	145,81	145,792	145,81	145,80
Kr. D.	90,485	90,49	90,46	90,52	—	90,48	90,49	90,485	90,49	90,48
Kr. N.	87,53	87,53	87,50	87,53	—	87,50	87,54	87,56	87,53	87,55
Kr. Sv.	120,88	120,86	120,85	120,89	—	120,87	120,88	120,855	120,90	120,90
Fol.	164,30	164,38	164,40	164,38	—	164,37	164,39	164,375	164,38	164,40
Fr. B.	12,585	12,585	12,585	12,585	—	12,58	12,584	12,584	12,58	12,585
Fr. Fr.	178,47	178,49	178,45	178,45	—	178,45	178,47	178,46	178,47	178,48
Fr. Sv. acc.	143,40	143,40	143,35	143,40	—	143,40	143,39	143,375	143,39	143,42
Lst.	1751,37	1751,125	1751,50	1751,375	—	1751,40	1751,25	1751,625	1751,625	1751,25
Dm. occ.	149,83	149,84	149,82	149,83	—	149,81	149,83	149,815	149,86	149,82

Media dei titoli del 13 giugno 1956

Rendita 3,50 % 1906	60,60
Id. 3,50 % 1902	58,50
Id. 5 % 1935	88,80
Redimibile 3,50 % 1934	79,375
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	71,475
Id. 5 % (Ricostruzione)	88,15
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	82 —
Id. 5 % 1936	94,90
Id. 5 % (Città di Trieste)	83,20
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	96,35
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	95,55
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	94,425
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	93,80
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	93,50
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	93,675
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	93,15

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 13 giugno 1956

1 dollaro USA	624,95
1 dollaro Can.	634,687
1 Fr. Sv. lib.	145,825
1 Kr. Dan.	90,505
1 Kr. Norv.	87,535
1 Kr. Sv.	120,885
1 Fol.	164,385
1 Fr. bel.	12,584
100 Fr. Fr.	178,46
1 Fr. Sv. acc.	143,395
1 Lst.	1751,312
1 Marco ger.	149,83

Cambi di compensazione valevoli ai sensi degli accordi esistenti

Austria	Lit. 24,035	per uno scellino
Egitto	» 1794,55	per una lira egiziana

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi per esami a un posto di capotecnico (gruppo C, grado 11°) nel Gabinetto fotografico nazionale, in Roma, e, a un posto di sottocapotecnico (gruppo C, grado 12°) nell'Opificio delle pietre dure, in Firenze.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico dell'Amministrazione dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e sue successive modificazioni;

Visto il regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3164, concernente l'ordinamento delle Soprintendenze alle antichità e belle arti, e sue successive modificazioni;

Visto il regolamento dell'Opificio delle pietre dure, in Firenze, approvato con regio decreto 5 settembre 1895, n. 612;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi per esami nel ruolo del personale del Gabinetto fotografico nazionale in Roma e dell'Opificio delle pietre dure, in Firenze:

a) un concorso a un posto di capotecnico nel Gabinetto fotografico nazionale (gruppo C, grado 11°);

b) un concorso a un posto di sottocapotecnico nell'Opificio delle pietre dure (gruppo C, grado 12°).

Art. 2.

Per poter partecipare ai concorsi, gli aspiranti alla data del presente decreto, devono aver compiuto il 18° anno di età e non aver oltrepassato il 40°.

Il suddetto limite massimo di età è elevato:

1) di anni due per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande per la partecipazione al concorso e di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima purchè, complessivamente, non si superi il 45° anno di età;

2) ad anni 44 per le vedove dei caduti in guerra;

3) ad anni quarantacinque:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

c) per i partigiani combattenti nella lotta di liberazione o per i cittadini deportati o internati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per gli addetti civili ai lavori di bonifica dei campi minati o di rastrellamento o brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine e per coloro che hanno partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se amnistiati;

e) per i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, per quest'ultima limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950;

f) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;

g) per i profughi dai territori esteri;

h) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

i) per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267;

l) per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati ed invalidi da azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, per i mutilati ed invalidi da azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi in dipendenza della deportazione o dell'internamento da parte del nemico successivamente all'8 settembre 1943 o in seguito ad operazioni di bonifica di campi minati o di rastrellamento o brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine, per le vedove dei caduti nella guerra 1940-43 o nella guerra di liberazione o nella lotta di liberazione;

m) per il personale che alla data del 28 febbraio 1951 trovavasi alle dipendenze dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (U.N.S.E.A.);

n) per coloro che, per comportamento contrario al regime fascista, abbiano riportato sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso fra il 5 settembre 1938 e sei mesi dopo l'entrata in vigore del regio decreto 20 gennaio 1944, n. 25.

Nei confronti degli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare e degli assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, il limite massimo di età è aumentato, rispettivamente, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente e di un periodo pari alla metà del servizio prestato.

Si prescinde dal limite di età nei confronti:

a) degli aspiranti che siano impiegati statali civili di ruolo;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 3.

Le domande di ammissione ai concorsi, redatte su carta da bollo da L. 200, distinte per ciascun concorso, debbono pervenire direttamente al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale antichità e belle arti Ufficio concorsi) entro il termine di sessanta giorni, che decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Gli aspiranti ai concorsi debbono dichiarare nella domanda

a) la data e il luogo di nascita;

b) gli eventuali requisiti che diano diritto all'elevazione del limite di età;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate;

f) il titolo di studio (è richiesto il certificato del compimento degli studi elementari);

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La firma in calce alle domande dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali sarà sufficiente il visto del capo dell'ufficio o dell'istituto nel quale prestano servizio.

Le domande prive di una qualsiasi delle dichiarazioni sopra indicate, o del visto o dell'autenticazione della firma, non saranno prese in considerazione.

Gli aspiranti dovranno anche nella domanda:

a) dichiarare se siano stati destituiti, revocati o licenziati per motivi disciplinari da pubbliche Amministrazioni;

b) indicare il loro nome, cognome, e preciso recapito, rimanendo l'Amministrazione esonerata da qualsiasi responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario al recapito comunicato;

c) dichiarare se siano impiegati dello Stato, indicando l'Amministrazione e la qualifica.

I requisiti necessari per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età del quale gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del presente decreto, salvo quanto è disposto, nei riguardi dei coniugati dal precedente art. 2.

Art. 4.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, dovranno far pervenire al Ministero, entro trenta giorni dalla richiesta che verrà loro rivolta, i seguenti documenti, di data non anteriore a quella di pubblicazione del bando nella *Gazzetta Ufficiale* (ad eccezione del documento militare e dell'atto di nascita):

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine, legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio, da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato i limiti massimi stabiliti dal precedente art. 2.

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine e legalizzato nel primo caso dal prefetto e nell'altro dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio;

3) certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza e legalizzato dal prefetto, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, conterrà quest'ultima dichiarazione;

4) certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato dal medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o medico condotto del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Il certificato medico deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari se rilasciato da un medico militare, dal prefetto se rilasciato da un medico provinciale, vistato dal sindaco e legalizzato dal prefetto se rilasciato dall'ufficiale sanitario o medico condotto. Per i mutilati e invalidi di guerra e assimilati il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obbiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e degli allievi.

L'Amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i candidati per i quali lo ritenga necessario;

5) certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica e legalizzato dal procuratore della Repubblica. Tale documento non potrà essere sostituito con il certificato penale;

6) documento concernente la posizione militare del candidato, cioè copia o estratto dello stato di servizio per ufficiali (estratto del foglio matricolare per quelli della Marina militare), copia o estratto del foglio matricolare per sottufficiali e militari di truppa o del Corpo equipaggi militari marittimi in carta bollata da L. 200 per ogni foglio. Coloro che si trovino in congedo illimitato provvisorio o siano riformati in rassegna dovranno produrre copia od estratto del foglio matricolare in carta da bollo come sopra.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

Coloro che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva dovranno presentare il certificato di esito di leva, in bollo da L. 100. Questo certificato, se è rilasciato dal sindaco, dovrà contenere, oltre alla legalizzazione della di lui firma, anche il visto di conferma del commissario di leva competente.

I candidati che appartengono a classe non ancora chiamata alla leva dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva in carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco, la cui firma dovrà essere legalizzata dal prefetto;

7) certificato su carta da bollo da L. 100 di compimento degli studi elementari rilasciato dalla competente autorità scolastica;

8) stato di famiglia su carta da bollo da L. 100.

Detto documento dovrà essere prodotto soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra.

Il certificato dovrà essere rilasciato dal Comune di residenza e legalizzato dal prefetto.

A) I candidati dipendenti di ruolo delle Amministrazioni dello Stato dovranno presentare solo la copia della stato di servizio rilasciato dal competente organo dell'Amministrazione dalla quale dipendono, su carta bollata da L. 200 per il primo foglio e da L. 100 per i fogli successivi e il certificato medico.

B) I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa produrranno solamente l'estratto dell'atto di nascita, i certificati di godimento dei diritti politici, di cittadinanza e penale generale e una dichiarazione dell'autorità militare da cui dipendono, comprovante la loro buona condotta e l'idoneità fisica all'impiego al quale aspirano.

Art. 5.

Ai fini dell'applicazione dei benefici che, a norma delle vigenti disposizioni legislative, sono connessi a particolari qualità, gli interessati dovranno comprovare il possesso delle qualità stesse, nel modo seguente:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18 presenteranno la dichiarazione di cui alla circolare n. 588 contenuta nella dispensa n. 60 del giornale militare ufficiale 1922, in carta bollata da L. 100. Coloro invece che furono imbarcati durante la guerra 1915-18 proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi, in carta bollata da L. 100, dalle autorità marittime competenti;

b) gli ex legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex Governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto alla ex milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati dall'ufficio stralcio dell'ex milizia fiumana, in carta bollata da L. 100;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 100;

d) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione, in qualità anche di militarizzati od assimilati, e della lotta di liberazione (partigiani o combattenti di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137 e 19 marzo 1948, n. 241) dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa, in bollo da L. 100 di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quello di cui alla circolare n. 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica ovvero quello di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

e) i cittadini deportati o internati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943 presenteranno apposita attestazione, in carta bollata da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, numero 27;

f) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-18 e per fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o della guerra di liberazione, anche se militarizzati, o assimilati, o della lotta di liberazione, ed i mutilati e invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in dipendenza della deportazione o dell'internamento da parte del nemico posteriormente all'8 settembre 1943 o in seguito ad operazioni di bonifica di campi minati o di rastrellamento o brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra oppure una dichiarazione di invalidità, in carta da bollo da L. 100, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano anche indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido, mentre i mutilati e invalidi per servizio, assimilati ai mutilati e invalidi di guerra ai sensi della legge 15 luglio 1950, n. 539, presenteranno il certificato mod. 69-*ter* di cui al decreto Ministeriale 23 marzo 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell'8 aprile 1948, da rilasciarsi dall'Amministrazione o dall'ente pubblico al cui servizio è stata contratta l'invalidità;

g) gli orfani dei caduti nei conflitti o per i fatti indicati alla precedente lettera *f*) dovranno presentare un certificato, su carta bollata da L. 100, rilasciato dal competente comitato

provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto. In modo analogo sarà provveduto dagli orfani di caduti in servizio per comprovare la loro qualità;

h) i figli degli invalidi per i conflitti o per i fatti indicati alla precedente lettera *f*) dovranno produrre la dichiarazione mod. 69 rilasciata, in bollo da L. 100, dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato, oppure un certificato, su carta bollata da L. 100, del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione dei tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto. In modo analogo sarà provveduto dai figli dei mutilati e invalidi per servizio per comprovare la loro qualità con l'avvertenza che il certificato di invalidità da rilasciarsi a nome del loro padre è il modello 69-*ter* precisato nella precedente lettera *f*);

i) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti nei conflitti o per i fatti indicati alla precedente lettera *f*) e dei caduti per causa di servizio dovranno esibire un certificato, su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

l) i profughi dell'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate nell'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno presentare il provvedimento Ministeriale di cui all'art. 5 del decreto Ministeriale (Africa Italiana) 10 giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 19 giugno 1948), in carta bollata da L. 100;

m) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia in cui risiedono, e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948), in carta bollata da L. 100;

n) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra ed i promossi di grado militare per merito di guerra, e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o dei documenti di concessione;

o) gli addetti civili alle operazioni di bonifica dei campi minati o di rastrellamento o brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine dovranno produrre apposito certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal Ministero della difesa ai sensi dell'art. 3 del decreto Presidenziale 17 marzo 1949, n. 212;

p) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta da bollo da L. 100;

q) i concorrenti già appartenenti al soppresso Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (U.N.S.E.A.) dovranno produrre un certificato, su carta bollata da L. 100, da cui risulti che alla data del 28 febbraio 1951 erano alle dipendenze del predetto Ufficio.

Art. 6.

Le prove di esame sono le seguenti:

A) per il concorso al posto di capotecnico nel Gabinetto fotografico nazionale:

1) una prova pratica consistente nella ripresa fotografica in esterni o in interni, a luce artificiale, naturale o combinata di:

a) un edificio monumentale (o parte di esso);

b) una scultura;

c) un oggetto d'arte applicata;

d) un dipinto in nero e in tricromia;

e) un disegno o stampa.

Trattamento di sviluppo, stampa e ritocco in laboratorio delle riprese eseguite.

2) una prova orale vertente sui seguenti argomenti:

a) processo negativo:

La ripresa fotografica (gli apparecchi da ripresa; l'ottica, la esposizione);

I materiali sensibili: la tecnica dello sviluppo (le sostanze chimiche che compongono i bagni di sviluppo e fissaggio; il trattamento del negativo);

b) processo positivo:

I materiali sensibili: la stampa per contatto e per proiezione;

c) la fotografia a colori; processi additivi: la selezione da soggetti a colori (gli apparecchi; i materiali sensibili; filtri, coefficienti d'esposizione e resa dei colori, lo sviluppo):

Processi sottrattivi: sistema negativo-positivo: sistema per inversione diretta;

d) l'organizzazione di un laboratorio fotografico;

e) nozioni generali sulla tutela del patrimonio archeologico, storico ed artistico e delle bellezze naturali e sulla organizzazione dell'Amministrazione della antichità e belle arti

E' in facoltà dei concorrenti di usare strumenti e materie propri;

B) per il concorso al posto di sottocapotecnico nell'Opificio delle pietre dure: due prove pratiche:

1) misurazione e rilievo a disegno quotato e mediante calco in gesso, di un particolare architettonico da restaurare. Breve relazione scritta sul metodo da seguire nel restauro (durata della prova giorni due);

2) dati i disegni al vero di un particolare architettonico-decorativo eseguire il modello in creta e quindi riprodurlo in pietra (durata della prova giorni quattro);

3) una prova orale vertente sui seguenti argomenti:

a) nozioni elementari sugli stili architettonici e sull'ornamento nell'architettura;

b) nozioni elementari sulle pietre, marmi e pietre dure;

c) nozioni elementari sulla composizione e sulla fattura dei mosaici e tarsie pavimentali e parietali.

E' in facoltà dei concorrenti usare strumenti e materiali propri

Art. 7.

Le prove di esame del concorso al posto di capotecnico nel Gabinetto fotografico nazionale avranno luogo in Roma, nei locali che saranno indicati nell'albo del Ministero della pubblica istruzione, mentre quelle del concorso al posto di sottocapotecnico nell'Opificio delle pietre dure, avranno luogo in Firenze nella sede dell'Opificio delle pietre dure.

In mancanza di comunicazioni di esclusione il candidato si intenderà senz'altro ammesso, salvo che un motivo di esclusione sia accertato in momento posteriore, e dovrà intervenire alle prove pratiche nei giorni che saranno indicati con successivo avviso ministeriale, il quale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, senza attendere alcun particolare invito del Ministero.

Ai candidati ammessi alla prova orale sarà comunicata direttamente la data di svolgimento degli esami.

Saranno ammessi alla prova orale i concorrenti che nelle prove pratiche abbiano riportato una media di almeno sette decimi e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non abbia riportato la votazione di almeno sei decimi.

Perde il diritto alla prova orale chi non si trovi presente quando giunge il suo turno, salvo che ne sia impedito da gravi motivi, nel qual caso la Commissione, qualora non abbia ancora esaurito i lavori delle prove medesime, ha facoltà di rimandare l'esame ad altro giorno.

Art. 8.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale, presentando, prima di ciascuna delle prove di esame, alla Commissione esaminatrice o di vigilanza la carta di identità, o il libretto ferroviario, o il libretto postale di riconoscimento personale, o il libretto militare (con fotografia) se sono pensionati di guerra, oppure, mancando di tali documenti, la loro fotografia autenticata dal sindaco del Comune di residenza o da notaio. La firma del sindaco deve essere autenticata dal prefetto della relativa Provincia e quella del notaio dal presidente del tribunale o dal pretore competente.

Art. 9.

Le graduatorie di merito dei concorsi saranno formate secondo l'ordine del punteggio riportato dai candidati. Le nomine dei vincitori saranno fatte secondo le norme stabilite dalle vigenti disposizioni. A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dal regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1776, 24 luglio 1947, n. 800, e loro modificazioni.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 31 marzo 1956

Il Ministro: Rossi

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *maggio* 1956
Registro n. 30, *foglio n.* 10

(2646)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Sostituzione del presidente della Commissione esaminatrice per il Compartimento di Napoli, del concorso pubblico a quattromilanovecento posti di manovale in prova.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il decreto Ministeriale 10 giugno 1955, n. 5599, registrato alla Corte dei conti addì 14 giugno 1955, registro n. 62 bilancio Trasporti, foglio n. 87, con il quale sono state nominate le Commissioni esaminatrici compartimentali per l'espletamento del concorso a 4900 posti di manovale in prova, indetto con decreto Ministeriale 28 luglio 1954, n. 472;

Visto il decreto Ministeriale 19 agosto 1955, n. 896, e visto il decreto Ministeriale 16 settembre 1955, n. 1020, con i quali sono state apportate modificazioni nella composizione delle Commissioni compartimentali di cui sopra;

Vista la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato Servizio personale e affari generali, n. PA.G 41.1.245, del 21 aprile 1956;

Decreta:

L'ispettore principale Baccaro dott. Vincenzo è nominato presidente della Commissione esaminatrice del concorso citato nelle premesse per il Compartimento di Napoli, in sostituzione dell'ispettore principale Rossi rag. Gustavo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 maggio 1956

Il Ministro: ANGELINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *maggio* 1956
Registro n. 9 *bilancio Trasporti, foglio n.* 6. — MONACELLI

(2730)

Sostituzione di due componenti la Commissione esaminatrice del concorso pubblico a milleduecentocinquanta posti di alunno d'ordine delle stazioni in prova.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il decreto Ministeriale 8 giugno 1955, n. 5449, registrato alla Corte dei conti addì 14 giugno 1955, registro n. 62 bilancio Trasporti, foglio n. 83, con il quale è stata nominata la Commissione esaminatrice del pubblico concorso a 1250 posti di alunno d'ordine delle stazioni in prova, indetto con decreto Ministeriale 9 luglio 1954, n. 143;

Visto il decreto Ministeriale 5 agosto 1955, n. 855, con il quale sono state apportate modificazioni nella composizione della Commissione di cui sopra;

Vista la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato Servizio personale e affari generali, n. P.A.G. 41.1.228, del 1° maggio 1956;

Decreta:

L'ispettore capo dott. ing. Scardia Ugo è nominato membro della Commissione esaminatrice del concorso citato nelle premesse, in sostituzione del prof. Roghi Ruggero e l'ispettore principale dott. Rambozzi Carlo è nominato membro della stessa Commissione, in sostituzione del prof. Dell'Olio Giuseppe.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 maggio 1956

Il Ministro: ANGELINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *maggio* 1956
Registro n. 9 *bilancio Trasporti, foglio n.* 17. — BARNABA

(2731)

PREFETTURA DI BARI

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bari

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BARI

Visto il proprio decreto n. 742 San. del 23 marzo 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 16 aprile 1956, con cui furono designati i vincitori del concorso per il conferimento di tre posti di medico condotto, bandito con decreto prefettizio n. 7576 del 3 marzo 1954;

Rilevato che il dott. Chiarelli Francesco, terzo graduato ed assegnatario della condotta della frazione di Poggiorsini di Gravina di Puglia, con istanza in data 15 maggio 1956, ha dichiarato di rinunciare alla condotta stessa;

Ritenuta la necessità di provvedere all'assegnazione della condotta al candidato che segue in graduatoria;

Visto l'art. 55 del regolamento per i concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

A parziale modifica del decreto prefettizio n. 742 del 23 marzo 1956;

Decreta:

Il dott. La Pesa Mario di Pasquale (quarto graduato) è dichiarato vincitore del concorso per tre posti di medico condotto, bandito con decreto prefettizio n. 7576 del 3 marzo 1954, ed assegnato alla condotta della frazione di Poggiorsini del comune di Gravina di Puglia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato.

Bari, addì 25 maggio 1956

Il prefetto: CARTA

(2734)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.